DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1983

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Ithaco — Lock-in Amplifier, model Dynatrac 393, with accessories » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(83/172/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 27 settembre 1982, la Repubblica federale di Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Ithaco — Lock-in Amplifier, model Dynatrac 393, with accessories », ordinato nell'aprile 1982 e destinato ad esaminare trasformazioni di fase nel caso di instabilità magnetiche e reticolari, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 2 febbraio 1983 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un amplificatore ; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali l'elevata soppressione delle armoniche del segnale e del rumore, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica ; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche ; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico ;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità ; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « TE9602 », costruito dalla ditta Tekelec Airtronic SA, rue Carle-Vernet, 92310 Sèvres, Francia, e degli apparecchi « 5205 » e « 5206 », costruiti dalla ditta Brookdeal Electronics Ltd, Doncaster House, Doncaster Road, Bracknell, RG12 4PG Berks, Regno Unito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Ithaco — Lock-in Amplifier, model Dynatrac 393, with accessories », che costituisce oggetto della domanda della Repubblica federale di Germania del 27 settembre 1982, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.
(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.